



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 46/06

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 53 - VARIANTE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Vista la domanda del 04/10/2012 prot. n.18272, presentata dai sig. **Tomarchio Rosario** nato a Acireale il 14/05/1959 C.F. TMR RSR 59E14 A028N, **Urso Lorenza** nata ad Acireale il 27/07/1965 C.F. RSU LNZ 65L67 A028L, residenti in Acì Sant'Antonio in Via Nocilla e soc. "La Rosa Group s.r.l." (ex L'Eden Costruzioni La Rosa s.r.l.) con sede in Acì Sant'Antonio Via Nocilla, 180 C.F. 03265380877, nella qualità di proprietari, con la quale è chiesta la concessione edilizia in variante relativa al solo corpo "D" per la costruzione di Capannoni Contigui per attività Artigianale-Commerciale da sorgere in Via Nocella C.da San Giuseppe, sul terreno censito in catasto al fg. 13 partt. 1513 e 59 sub 20, ricadente in parte in Z.T.O. **D1 (edilizia artigianale)**;

Vista la Concessione edilizia n° 23 del 25/06/2010

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il progetto delle opere, la relazione tecnica e tutti gli allegati alla domanda stessa redatti dal geom. Gregorio Nastasi, ove è descritto e rappresentato l'intervento proposto;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 07/10/2013;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Visto l'atto di assunzione di vincoli urbanistici e di destinazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primarie rogato il 02/03/2010 Notaio Francesco Grassi Bertazzi rep. 6.731 racc. 3.966 registrato a Giarre il 05/03/2010 n° 684;

Vista l'attestazione di versamento di € 150,00 per diritti di segreteria;

Visto l'atto di vendita del notaio Carmela Lo Giudice rep. 16674 racc. 7898, registrato a Acireale il 24/07/2001 al n° 1266 serie IV e l'atto di vendita notaio Ivan Basso rep 33673 racc. 18878 del 25/07/2002 registrato ad Acireale il 08/08/2002 al n° 1615 serie IV Androne n° 38 C.F. GNT RLB 53L71 C351B;

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Ai sigg. **Tomarchio Rosario** nato a Acireale il 14/05/1959 C.F. TMR RSR 59E14 A028N, **Urso Lorenza** nata ad Acireale il 27/07/1965 C.F. RSU LNZ 65L67 A028L, residenti in Acì Sant'Antonio in Via Nocilla e soc. "La Rosa Group s.r.l." (ex L'Eden Costruzioni La Rosa s.r.l.) con sede in Acì Sant'Antonio Via Nocilla, 180 C.F. 03265380877, quali proprietari degli immobili oggetto di concessione edilizia;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, ad eseguire lavori in variante alla C.E. n° 23/2010, relativi al solo corpo "D", per la costruzione di Capannoni Contigui per attività Artigianale-Commerciale da sorgere in Via Nocella C.da San Giuseppe, sul terreno censito in catasto al fg. 13 partt. 1513 (mq. 1810) e 59 sub 20 (mq. 1.000), ricadente in parte in Z.T.O. **D1 (edilizia artigianale)**.

secondo il progetto costituito da n. 5 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Contributo per il rilascio della concessione con versamento degli oneri di urbanizzazione. NON DOVUTO

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori;

Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (M.V.F.F., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/95) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.

L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile. Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e alle condizioni di cui alla precedente concessione edilizia

Li. 14 011 2013

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giovanni Oliveri)

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA
Dott. Arch. Giovanna Gurreri

RELATA DI NOTIFICA

NOTIFICATO il 05-11-13 consegnandone copia nelle mani del sig. Martini Gregorio nella qualità di Tenuto secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte.

Acì Sant'Antonio li 05-11-13
Il Concessionario

